



AVVISO
AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE
RIAPERTURA E AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI
ANNO 2025

In favore dei soggetti che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

ARTICOLO 1 - CONTESTO E DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Il presente avviso è emesso in esecuzione del **decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, articolo 30-ter**, del **decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 29 dicembre 2022** recante "Riparto del fondo destinato alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell'economia locale per gli anni 2020 e 2021", registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2023 n. 207 (G.U. Serie Generale n.28 del 03-02-2023). È volto a favorire il **rilancio degli investimenti privati**.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un Fondo per la promozione dell'economia locale con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. (*comma 6*) - L'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", riduce le risorse di cui all'articolo 30-ter precitato in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027.
3. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo. (*comma 6*)
4. I comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi (*comma 6*) a decorrere al 1° gennaio 2020 (*comma 11*).



ARTICOLO 2 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari del presente Avviso sono gli esercenti l'attività nei **settori artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio**, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), esercizi di vicinato ed e), medie strutture di vendita del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la **somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico**. (comma 2)
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti (comma 8):
 - a) essere in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 1;
 - b) essere iscritti nel registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane e la relativa attività non risultare cessata, inattiva, sospesa o sottoposta a procedure concorsuali, ad esclusione delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla L.R. 11/1996 art. 1 comma 1 bis (*case per ferie - ostelli per la gioventù - strutture ricettive a conduzione familiare -- bed & breakfast - chambre et petit déjeuner*);
 - c) aver proceduto all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi - per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo;
3. L'esercente deve aver regolarmente pagato i tributi comunali dovuti (**TARI – IMU**) nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione – per la domanda presentata nel 2025, tributi 2024. (comma 5)
4. I requisiti di ammissione previsti dal presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
5. Casi di esclusione (commi 3 e 4):
 - attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92
 - sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
 - subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte
 - aperture di nuove attività
 - riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.



ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La misura del contributo è rapportata alla **somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione**, fino al 100 per cento dell'importo. (*comma 5*)
2. Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi, a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente. (*commi 5 e 7*)
3. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti nonché la regolarità del DURC, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. (*comma 9*)
4. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L'importo di ciascun contributo è determinato dal Segretario dell'Ente in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi (*comma 9*) e certificato dal Comune al Ministero dell'interno mediante certificazione telematica a cura del responsabile del servizio finanziario.
5. L'art. 2 del decreto interministeriale 29 dicembre 2022 recante *“Riparto per gli anni 2022 e successivi”* dispone:
 1. *Le ulteriori dotazioni annuali del fondo, previste a decorrere dall'anno 2022, secondo gli importi indicati dall'articolo 30-ter, comma 6, saranno ripartite con successivi analoghi provvedimenti, da adottarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo i criteri definiti al primo comma dell'art. 1.*
 2. *A tal fine il Ministero dell'interno renderà disponibile entro il 31 marzo di ciascun anno decorrente dal 2023, sul proprio sito internet istituzionale, alla pagina web <https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify> accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l'importo complessivo dei contributi annui riconosciuti, nell'anno precedente rispetto a quello di riferimento, ai soggetti esercenti attività nei settori di cui all'articolo 30 ter, comma 2.*
 3. *La certificazione dovrà essere trasmessa, a cura del responsabile del servizio finanziario dei comuni beneficiari, tassativamente tramite le modalità di cui al precedente comma, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno decorrente dal 2023.*
 4. *Qualora la somma degli importi certificati superi la dotazione annuale del fondo, si procederà al riparto proporzionale del relativo stanziamento.*
 5. *Le risorse complessive spettanti ai comuni delle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia saranno erogate alle predette autonomie che provvederanno alla successiva assegnazione ai comuni del proprio territorio beneficiari del fondo.*



6. La liquidazione del contributo avviene SOLO successivamente alla definizione e nella misura effettiva del riparto annuale del Fondo ai Comuni tramite decreto interministeriale:

- ✓ **decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 14 dicembre 2023** recante "Riparto del Fondo destinato alla promozione dell'economia locale per l'anno 2022", registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2023 al n. 4489, (G.U. Serie generale n. 5 del 08-01-2024)
- ✓ **decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 19 luglio 2024** recante "Riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l'anno 2023, destinato alla promozione dell'economia locale dei comuni con popolazione fino 20.000 abitanti, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022", registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024 al n. 3542, (G.U. Serie generale n. 200 del 27-08-2024).

ARTICOLO 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente avviso devono presentare la richiesta al Comune nel quale è situato l'esercizio di cui all'art. 1, **dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno**, ossia entro il 28 febbraio 2025 (*comma 9*), secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo.
2. L'istanza deve essere inviata a mezzo pec all'indirizzo del Comune protocollo@pec.comune.arvier.ao.it.
3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta, in caso di dichiarazioni mendaci, alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.
6. Pena l'esclusione, la domanda dovrà essere firmata digitalmente o corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa/legale rappresentante della società.
7. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria, come indicato anche all'art. 8.



ARTICOLO 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Segretario dell'Ente - Responsabile del procedimento, supportato dagli uffici competenti.
2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: info@comune.arvier.ao.it oppure telefonando allo 0165 929001.
3. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso gli uffici del Comune di Arvier.
4. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR o anche Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati), i dati forniti saranno raccolti dall'ente, trattati, pubblicati e trasmessi come previsto dalle norme regionali, statali e comunitarie e come da informativa reperibile sul sito istituzionale, al seguente link <http://www.comune.arvier.ao.it/privacy-policy/>.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO E FISCALI

1. I contributi di cui al presente avviso sono erogati nell'ambito del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali (*comma 10*).

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - b) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - c) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 9;



- d) conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Richiesta di erogazione", in caso di invio via PEC.

ARTICOLO 8 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Avviso e relativi allegati (Allegato A) sono pubblicati sul sito web del Comune.

Arvier, 5 febbraio 2025

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
Dott.ssa Daniela PIASSOT

() Documento senza firma autografa, sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3 – 2° comma D.Lgs. n. 39/1993*